



COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO

PER

**L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

ART. 1 - Finalità

- 1.1 Il Comune di Capaccio, incoraggia e sostiene, in attuazione dell'art. 45 e seguenti dello Statuto Comunale, le iniziative e progetti di Associazioni ed Enti pubblici finalizzati a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo, volti alla realizzazione di progetti per attività utili e meritorie di interesse generale della collettività o diffusi nella comunità locale.

Art. 2 – Forme Associative

- 2.1 Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito allo scopo di perseguire finalità varie, purché senza fine di lucro ed apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali: quelle culturali, religiose, ambientali, scientifiche, artistiche, sociali, ricreative, sportive o che nascano su base territoriale, di quartiere o di frazione.
- 2.2 Le Associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, purché la loro costituzione risulti da atto pubblico o costituita a norma di legge.
- 2.3 Il Comune valorizza le esperienze associative di cui sopra, riconoscendole quali interlocutrici nelle proprie iniziative politico-amministrative.
- 2.4 - Il Comune promuove e sostiene altresì la formazione e lo sviluppo delle Associazioni con facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, secondo i criteri di efficacia e solidarietà sociale. Nel presente regolamento sono previsti i requisiti e le adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

Art. 3 - Albo Comunale delle Associazioni

- 3.1 In applicazione dell'art. 48 dello Statuto Comunale è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni di cui all'art.1, che non hanno scopi di lucro, finalità sindacali o di partito.
- 3.2 Il presente Regolamento disciplina le procedure d'iscrizione e cancellazione delle Associazioni.
- 3.3 L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalle Leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti del Comune di Capaccio.

Art. 4 - Procedimento per l'iscrizione all'Albo

- 4.1 Il procedimento finalizzato all'iscrizione dell'Associazioni nell'Albo Comunale consta delle seguenti fasi:
 - a) Istanza dell'Associazione utilizzando il modulo "A", predisposto per il caso, allegato al presente.
 - b) Istruttoria del funzionario responsabile;
 - c) Adozione del provvedimento da parte della Giunta Comunale;

Art. 5 – Istanza delle Associazioni

- 5.1 L'istanza, su firma del legale rappresentante dell'Associazione, deve essere diretta al Comune di Capaccio – *Ufficio Cultura, Sport -Turismo e Spettacolo – Piazza Basilica Paestum*. All'istanza, compilata sul modulo "A" va allegata la seguente documentazione:
- a. Copia dello Statuto dell'Associazione o di altro atto costitutivo pubblico, che prevede di riconoscere a tutti i cittadini il diritto di diventare soci alle condizioni richieste dallo Statuto;
 - b. Relazione illustrativa delle attività svolte e/o programmate;
 - c. Copia del bilancio preventivo e/o consuntivo dell'ultimo esercizio;
 - d. Elenco dei soci in casi particolari o per particolari esigenze motivate garantendo il rispetto della privacy;
 - e. Organigramma aggiornato come previsto dallo statuto e dal regolamento delle Associazioni.
 - f. Verbale di nomina del Comitato dei garanti, composto da tre membri in possesso dei requisiti previsto dall'art. 48 dello Statuto Comunale;
 - g. Copia documento di riconoscimento del Rappresentante legale;
 - h. Numero di codice fiscale e di Partita IVA dell'Associazione;
 - i. Attestazione di Regolarità contributiva;
 - j. Iscrizione, eventuale, a Federazioni o Associazioni Nazionali;
 - k. Codice IBAN, intestato all'Associazione, per la gestione dei flussi finanziari
 - l. Dichiarazione di accettare tutte le norme previste dal Regolamento approvato dall'Ente;
 - m. Dichiarazione d'impegno a comunicare tempestivamente modifiche statutarie ed organizzative dell'Associazione.
- 5.2 Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite e registrate, operanti nell'ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede.
- 5.3 Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere Nazionale e Regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
- 5.4 Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche, che l'associazione assume devono essere espressamente previste
- a. l'assenza di scopi di lucro;
 - b. l'elettività e gratuità delle cariche associative;
 - c. i criteri di ammissioni e di esclusione degli associati
- 5.5 Per le Associazioni già iscritte il funzionario del Comune, provvede d'ufficio a verificare la permanenza dei requisiti necessari;
- 5.6 Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data d'iscrizione, inviano al Comune:
- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) , con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
 - b) una relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e riferimento delle risorse;
- 5.7 Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicato all'Ufficio in epigrafe entro tre mesi.

Art.6 – Istruttoria del Funzionario Responsabile

- 6.1 Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza, ed in particolare:
- a. Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo;
 - b. Accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarati nella domanda, chiedendo se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o di rettifica;
 - c. Chiede l'eventuale esibizione di documenti relativi all'Associazione;
 - d. Cura le comunicazioni previste dalla legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni;
 - e. Cura l'aggiornamento dell'Albo;
 - f. Chiede l'elenco dei soci in casi particolari o per particolari esigenze motivate garantendo il rispetto della privacy:

Art. 7 – Provvedimento della Giunta Comunale

- 7.1 La G.C. adotta il provvedimento relativo all'iscrizione all'Albo. Di questa iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'albo Comunale e sul sito.

Art. 8 – Prerogative della Associazioni iscritte all'Albo

- 8.1 Le Associazioni iscritte all'Albo godono delle seguenti prerogative, il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:
- a. utilizzo delle strutture ed dei servizi del Comune, secondo le modalità del successivo art.9, messe a disposizione dell'Ente;
 - b. consultazione ed informazione in occasione dell'adozione di provvedimenti relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie dell'Associazione;
 - c. patrocinio da parte del Comune per le iniziative programmate;
 - d. contributi, se consentiti dalla normativa vigente, per il cofinanziamento del programma annuale (subordinato dalle disponibilità logistiche ed economiche dell'ente comune); .

Art. 9 – Accesso alle Strutture ed ai Servizi

- 9.1 Alle Associazioni iscritte nell'Albo Comunale si applicano le disposizioni di cui al cap.V della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive integrazioni e modificazioni;
- 9.2 Le Associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale e culturale;
- 9.3 Le Associazioni esercitano il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dalla legge nr. 241/1990, nonché D.Lgs. nr. 267/2000;
- 9.4 L'orario di accesso alle strutture ed ai servizi, per tale finalità e le modalità sono concordate direttamente dal legale rappresentante dell'Associazione con il responsabile della struttura e del servizio.
- 9.5 L'accesso alle strutture comunali viene regolamentato mediante la stipula di convenzione con le Associazioni, indicate dalla G.C., sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale.
- 9.6 Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di concessione si regolarizzano i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto dalle Associazioni all'Ente Comune e l'eventuale impegno dell'Ente stesso per la partecipazione alle spese di gestione delle strutture.
- 9.7 La durata del rapporto di concessione, di cui al precedente comma, è fissato annualmente e può essere revocato dall'Amministrazione Comunale, per la perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il canone di concessione viene calcolato secondo criteri di mercato ed è soggetto ad aggiornamenti annuali in base alle variazioni ISTAT tenendo conto dei costi di gestione e manutenzione a carico dell'Ente.

Art. 10 – Consultazione della Associazioni

- 10.1 Al momento dell'adozione di provvedimenti relative alle finalità statutarie proprie di taluna Associazione iscritta all'Albo Comunale, il funzionario che istruisce la pratica è tenuto a sottoporre l'istanza al parere della Consulta delle Associazioni. Tale parere va allegato alla proposta di deliberazione e non ha carattere vincolante.

Art. 11 – Patrocinio del Comune

- 11.1 La concessione dei benefici di cui al precedente art.8.3 è regolata secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e contributi, sulla base di criteri oggettivi preventivamente determinati e resi pubblici nell'ambito del Programma annuale delle attività dell'Associazione.

Art. 12 - Cancellazione

- 12.1 La cancellazione dall'Albo verrà pronunciata dalla G.C. in presenza di una delle seguenti circostanze:
- a. Richiesta da parte dell'Associazione;
 - b. Accertata cessazione anche di uno solo dei requisiti necessari per l'iscrizione.
 - c. Mancata consegna annuale della documentazione richiesta nell'art.3 del presente Regolamento;
- 12.2 La cancellazione opera dal momento dell'assunzione della deliberazione di G.C e comporta la perdita di tutti i diritti e benefici connessi all'iscrizione.
- 12.3 Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Sindaco, che si avvarrà della Consulta delle Associazioni per la decisione.
- 12.4 La G.C. riferisce annualmente al C.C. circa le avvenute cancellazioni.

Art. 13 - Pubblicità

- 13.1 Il Presente Regolamento sarà pubblicato:
- a) all'Albo on line del Comune per giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione.
 - b) sul sito internet del Comune, a cura del Responsabile Informatico;
 - c) su manifesti pubblici nel territorio;
 - d) con comunicati stampa.